

ATB ACCIAIERIE E TUBIFICIO DI BRESCIA S.P.A.
IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Con la presente scrittura privata redatta in due esemplari, tra la Società ATB Acciaierie e Tubificio di Brescia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria con sede in Roncadelle (BS) Via Industriale 13, codice fiscale 07931520154, in persona del Commissario Straordinario dott. ANTONIO PASSANTINO in seguito chiamata "**Committente**" e la Sig.a BARONIO CECILIA, nata a Offlaga (BS) il 22/1/1951 e residente a Offlaga (BS) in via Gambaresca 81/A, codice fiscale BRNCCL51A62G006Z, in seguito denominata "**Collaboratrice**"

PREMESSO CHE

- la ATB Acciaierie Tubificio di Brescia S.p.A. ha cessato l'attività produttiva e si trova in Amministrazione Straordinaria;
- nell'ambito della gestione della suddetta amministrazione straordinaria si rende necessaria una collaborazione autonoma di una persona in possesso di idonee conoscenze per l'attività di supporto al Commissario nella fase di chiusura della procedura di Amministrazione Straordinaria e successiva liquidazione della Società relativamente alla gestione dello stato passivo, alla rendicontazione periodica al Ministero, alle pratiche fiscali e amministrative in genere e alle pratiche al contenzioso ancora aperte.
- la Collaboratrice si è dichiarata in possesso dei requisiti richiesti e disponibile a fornire la collaborazione di cui sopra,


in esecuzione degli accordi verbalmente intercorsi,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Nell'ambito della fase di lavoro definita in premessa, la ATB Acciaierie e Tubificio di Brescia S.p.A. in A.S. ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.409 cpc conferisce alla signora BARONIO CECILIA l'incarico per l'esecuzione delle attività sopra indicate alle seguenti condizioni:

1. Il contratto avrà inizio da 01/01/2024 ed avrà termine il 30/04/2024, esclusa ogni proroga tacita; ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale differimento del termine finale dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti. Il rapporto potrà cessare prima del termine finale convenzionalmente stabilito qualora per qualsiasi motivo cessi l'amministrazione straordinaria o la stessa si trasformi in fallimento.
2. Come citato in premessa, il programma di lavoro consiste nell'attività di supporto al Commissario nella fase di chiusura della procedura di Amministrazione Straordinaria e successiva liquidazione della Società relativamente alla gestione dello stato passivo, alla rendicontazione periodica al Ministero, alle pratiche fiscali e amministrative in genere ed alle pratiche al contenzioso ancora aperte.



3. Ciascuna delle parti può recedere dal contratto sia per le ipotesi di giusta causa sia prima della scadenza del termine previsto al punto 1 col preavviso di un mese da comunicarsi all'altra parte a mezzo raccomandata r.r
4. La collaborazione oggetto del presente contratto resa dalla sig.a BARONIO CECILIA stante la fattispecie e le modalità di esecuzione delle prestazioni e perché esplicitamente voluto e dichiarato dai contraenti, esula da qualsiasi rapporto di lavoro subordinato. Non si intendono pertanto stabiliti vincoli di orario di lavoro, né di altra natura, fatta eccezione per le clausole espressamente concordate. La collaboratrice agirà comunque nell'ambito delle indicazioni del Commissario tenute presenti le esigenze della procedura.
5. La Collaboratrice si impegna a prestare la propria collaborazione nella realizzazione di quanto oggetto del presente contratto, a favore della Committente, salvo quanto più avanti specificato.
6. La Collaboratrice potrà rendere le prestazioni di lavoro nei tempi e nei modi che più le sono congeniali. Le prestazioni potranno inoltre essere effettuate in ambienti rientranti nella piena disponibilità della Collaboratrice. Qualora necessario la Committente metterà comunque a disposizione della Collaboratrice gli strumenti e le attrezzature necessarie per l'esecuzione del presente contratto, senza con ciò voler configurare un inserimento stabile nell'organizzazione della Committente medesima.
7. Il presente contratto è riferito ad un incarico avente carattere strettamente personale e, nel reciproco interesse dei contraenti, si concorda che
 - è fatto esplicito obbligo per la Collaboratrice di astenersi dall'assumere un analogo rapporto con aziende concorrenti della Committente.
 - il contratto si intenderà automaticamente risolto in caso di gravi infrazioni alle clausole previste dal presente accordo che non consentano il preavviso, concordato in mesi uno;
 - l'eventuale mancato rispetto di detto termine comporterà, a carico della parte inadempiente, il pagamento di una penale di Euro 875,00 lorde. Nessun indennizzo competerà in caso di cessazione dell'amministrazione straordinaria o di trasformazione in fallimento;
 - in caso di cessazione, a qualsiasi titolo, del rapporto di collaborazione, la Collaboratrice è tenuta a restituire alla Committente, senza ritardo, i documenti nel tempo alla stessa affidati o comunque in possesso della medesima e relativi all'esecuzione dell'incarico.
8. Il compenso per l'incarico affidato alla Collaboratrice è determinato di comune accordo tra le parti in Euro 3.500,00 (tremilacinquecento) al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali. Detto importo si ritiene proporzionato alla qualità e quantità del lavoro che viene richiesto nell'ambito del presente contratto di collaborazione.
9. Nel caso di risoluzione anticipata del presente contratto, il compenso spettante alla Collaboratrice verrà determinato in relazione ai tempi di prestazione eseguiti.
10. La Committente provvederà al rimborso, *a piè di lista*, previa presentazione dei giustificativi, di tutte le spese documentate per viaggi, vitto e alloggio relative a



prestazioni rese, in esecuzione del presente contratto, al di fuori del domicilio fiscale della Collaboratrice o della sede della Committente.

11. All'atto dell'erogazione del compenso ovvero degli accordi la Committente opererà le ritenute fiscali ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 29.9.1973, n. 600; verranno parimenti operate le ritenute previdenziali ed assistenziali previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
12. Il compenso costituente il corrispettivo delle prestazioni rese dalla collaboratrice rimane escluso dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, inquadrandosi il rapporto nella previsione di cui all'art.5, lettera a), del D.P.R. 26.10.1972, n.633.
13. Alla Collaboratrice, qualora le prestazioni dedotte in contratto dovessero essere svolte in ambienti nella disponibilità della Committente, verranno applicate e rese operative tutte le misure di sicurezza e salute in attuazione in quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

In conformità all'obbligo di fedeltà previsto dall'art. 2105 c.c., è fatto divieto alla Collaboratrice di tenere una condotta che per le possibili conseguenze risulti in contrasto con i doveri connessi alla sua attività. In particolare, è fatto divieto di comunicare o divulgare qualsiasi tipo di informazione e/o notizia inerente l'organizzazione della Committente, i processi ed i metodi di realizzazione dei servizi, nonché ogni progetto o programma per il futuro di cui la Collaboratrice sia venuta a conoscenza durante il rapporto di prestazione di servizi e ciò anche dopo la cessazione dello stesso.

Le prestazioni di lavoro inerenti al presente contratto rientrano nell'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e, quindi. Il rapporto verrà registrato sul libro matricola della Committente.

Si procederà inoltre presso la medesima sede, in applicazione dell'art. 410 c.p.c., nel caso di eventuali controversie relative alla contestazione della certificazione, nonché in caso di rinunce e transazioni.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rimanda agli artt. 409 cpc e 2222 e C.C..

Letto, confermato e sottoscritto

Brescia, *14.12.2023*

La COMMITTENTE

Dott. Antonio Passantino



La COLLABORATRICE

Cecilia Baronio

